

(GU n. 192 del 18-8-2012 )

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **PROVVEDIMENTO 30 luglio 2012**

**Iscrizione della denominazione «Squacquerone di Romagna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (12A09044)**

IL DIRETTORE GENERALE  
dello sviluppo agroalimentare e della qualità'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 679 della Commissione del 24 luglio 2012, la denominazione «Squacquerone di Romagna» riferita alle categorie formaggi, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Squacquerone di Romagna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Squacquerone di Romagna», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 679 del 24 luglio 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Squacquerone di Romagna», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: Sanna

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico